

Cassazione Civile, Sez. lav., 10 luglio 2014 n. 15845

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catanzaro dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dalla A.A. s.n.c. di P.M. & C. nei confronti di R.R., con applicazione della tutela obbligatoria applicabile nella specie; condannava altresì la medesima società a pagare alla lavoratrice la somma di €1.428,61, oltre rivalutazione e accessori, a titolo di differenza dovuta sul trattamento di fine rapporto; rigettava le ulteriori domande della lavoratrice relative al pagamento di somme per mensilità aggiuntive, ferie non godute, permessi non retribuiti e lavoro straordinario; rigettava altresì la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla società nei confronti della prestatrice, in relazione alla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà consistita nel riferire anticipatamente ai clienti i periodi di vendita a prezzi decurtati.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la R., relativamente al capo riguardante il rigetto delle domande afferenti ai corrispettivi per tredicesima mensilità, ferie non godute e lavoro straordinario.

Il ricorso in appello veniva notificato il 1° ottobre 2008 alla società datrice di lavoro, frattanto tuttavia estintasi, in data 17 gennaio 2008, a seguito di cancellazione, per scioglimento anticipato senza liquidazione.

La società appellata, nel costituirsi, dava preliminarmente conto dell'intervenuta cancellazione; nel merito, poi, deduceva: la legittimità del licenziamento intimato alla dipendente, in ragione di comportamenti della stessa incompatibili con la prosecuzione del rapporto, e dunque per cause estranee all'ambito delle violazioni disciplinari, fermo restando l'apprestamento di idonee garanzie di difesa connesse alla previa contestazione dei comportamenti rilevanti; la fondatezza della domanda riconvenzionale, in ragione della comprovata violazione, da parte della dipendente, dell'obbligo di fedeltà, nei termini dianzi descritti; l'infondatezza delle ulteriori pretese della lavoratrice, in parte già correttamente escluse all'esito del giudizio di primo grado ed in parte già soddisfatte in sede stragiudiziale e comunque "ab origine" inferiori rispetto a come erroneamente quantificate in sede di c.t.u. La società concludeva dunque per il rigetto dell'appello principale e proponeva appello incidentale con riferimento ai capi della sentenza di primo grado recanti condanna a carico della convenuta o rigetto delle domande da questa proposte; domandava altresì la condanna dell'appellante principale ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. ed al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte di appello di Catanzaro, all'esito dell'istruttoria e, segnatamente, dell'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio sulla quantificazione delle spettanze della lavoratrice, con sentenza depositata il 31 gennaio 2013, accoglieva l'appello principale, ritenendo dovute le mensilità aggiuntive in quanto in parte integranti la giusta retribuzione ex art. 36 Cost., in parte conseguenti l'applicazione della contrattazione collettiva di settore, oltre ai compensi di straordinario e ferie non godute di cui riteneva fornita adeguata prova. Rigettava l'appello incidentale circa il licenziamento, ritenendolo di natura disciplinare e disposto senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 7 L. n. 300/70 (mancata previa contestazione degli addebiti), e circa la quantificazione dei crediti ritenendo corretta la c.t.u. contabile disposta, ed infine circa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. di cui riteneva insussistenti i presupposti.

Per la cassazione propone ricorso M.P., quale socia dell'estinta A.R. s.n.c. di P.M. & C., affidato a quattro motivi.

La R è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, per omessa notificazione del ricorso in appello alle parti legittimate, e cioè ai soci della società, con conseguente violazione degli artt. 110 e 435 c.p.c., anche in relazione al combinato disposto dell'art. 2312 e 2495 c.c., come modificato dall'art. 4 d.lgs. 17.1.03 n. 6 (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Lamenta che la notificazione del gravame avvenne nei confronti della società ormai estinta e non nei confronti dei soci, unici legittimati.

Il motivo è fondato ed assorbe l'intero ricorso.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex aliis, Cass. sez.un. n. 24955\13, Cass. sez. un.6070\13, Cass. sez. un. n. 4060\10), la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 17.1.03 n.6, ne determina l'estinzione, (nella specie, conseguente al venir meno della pluralità dei soci ex art. 2272, primo comma, n. 4 e 2308 cod. civ.) e la priva della capacità di stare in giudizio, sicché l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, doveva provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la (eventuale) stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Deve rilevarsi che nella specie, trattandosi di notifica nulla ma effettuata e non di mancata notifica, risulta irrilevante la censura circa l'impossibilità, in ossequio del principio della ragionevole durata del processo, stabilita da questa S.C. (sez.un. n. 20604\08 e successiva giurisprudenza), di assegnare nuovo termine per la notifica, dovendosi piuttosto affermare che il giudice di appello avrebbe dovuto ordinare ("ex plurimis", Cass. n. 19818 del 28/08/2013) la rinnovazione della notifica (essendo la cancellazione della società stata fatta valere nella memoria di costituzione in appello ed in tale sede ampiamente documentata, come risulta dalla produzione ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.), rinnovazione che nella specie non venne disposta, con la conseguente nullità del giudizio di appello, che richiede per il suo rituale instaurarsi oltre al deposito del ricorso anche la necessaria e rituale notifica del gravame, derivandone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c., non potendo il relativo processo proseguirsi.

Converrà rimarcare che (cfr. da ultimo, Cass. n. 24955\13), la cancellazione della società (anche di persone) dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, (nella specie, conseguente al venire meno della pluralità dei soci ex art. 2272, primo comma, n. 4 e 2308 cod. civ.) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella

legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

Nello stesso senso Cass. sez.un. n. 6070\13, secondo cui la cancellazione della società (anche di persone) dal registro delle imprese (a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata), priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

3.- Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbite le restanti censure. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.

La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese inerenti il giudizio di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma

1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di merito e condanna la R. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.